CAMERA DEI DEPUTATI N. 6448

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, PISANU, SELVA, FOLLINI, FRATTINI, DONATO BRUNO

Norme relative all'indennizzo dei funzionari pubblici nei casi di indebita sospensione dal servizio

Presentata il 13 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il periodo storico all'inizio degli anni novanta è stato caratterizzato da un'ondata di misure giudiziarie, spesso riguardanti la limitazione della libertà personale, a volte sommarie, su cui è forse prematuro esprimere una valutazione storica globale.

Forse, nei prossimi anni, sarà possibile affidarsi a un giudizio con maggiore distacco e lontananza dalle passioni politiche che le accompagnarono.

Tra le persone che hanno subìto maggiori danni vi sono i funzionari pubblici, che, in notevole numero, sono stati oggetto di azioni giudiziarie, spesso basate sul convincimento che esistesse una sorta di connivenza tra responsabili politici della prima Repubblica ed una vasta categoria di pubblici dipendenti delle varie amministrazioni dello Stato. Solo ora, a distanza di anni dai fatti, ci si rende conto, dopo la celebrazione dei processi, che, in molti casi, tali iniziative giudiziarie sono risultate infondate, perché temerarie.

Siamo per la celebrazione dei processi, secondo regole, senza scorciatoie. Siamo per il rigore, a cominciare dal rigore della prova. Dallo scambio tra regole ed eccessi, nasce la *ratio* della presente proposta di legge, che è riparatrice del danno concreto e di immagine subìto dai funzionari dello Stato, appartenenti a diversi livelli, nei confronti dei quali sono stati intentati processi usti da congetture e sospetti, spesso in assenza di prove e/o di riscontri o finanche di indizi concreti.

Mentre in altri settori dell'attività economica e professionale agli indagati sono stati arrecati vari danni, pur senza creare interruzioni e/o sospensioni nelle loro attività professionali e lavorative, per la categoria dei funzionari pubblici tali prece-

denti penali, instaurati spesso solo in base ad un « teorema di contiguità » hanno comportato, in alcuni casi, la sospensione dalle funzioni e dal grado nonché dallo stipendio, causando un danno irreparabile, non solo morale, ma anche alla carriera ed alle prospettive professionali.

Il testo unico sulla disciplina del pubblico impiego, d'altra parte, non prevede alcun meccanismo realmente risarcitorio in favore del funzionario riabilitato, se si esclude il mero riconoscimento degli arretrati degli stipendi sospesi o ridotti ad indennità alimentare a causa delle predette misure cautelari.

Non si tratta, in alcun caso, di una misura di clemenza e/o di indulgenza verso reati commessi nell'ambito della pubblica amministrazione, ma soltanto di atti di giustizia nei confronti di leali funzionari ingiustamente accusati, sempre e solo quando la loro innocenza risulti provata da sentenze passate in giudicato.

Se non vogliamo fare dilagare nell'ambito della funzione pubblica sfiducia e scetticismo nei confronti della giustizia, se non vogliamo instaurare nell'ambito della pubblica amministrazione un clima di paura e di deliberato disimpegno da ogni responsabilità per timore di persecuzioni giudiziarie, è necessario ridare ai dipendenti pubblici fiducia e sicurezza mediante una misura legislativa che non nasconda o dimentichi i torti subiti da chi ha servito e serve correttamente lo Stato, e che sappia dimostrare la gratitudine del Paese per chi è stato oggetto di procedimenti giudiziari rivelatisi ingiusti, a seguito di pronuncia di estraneità penale.

Considerato, pertanto, che funzionari pubblici, dirigenti o non, sono stati oggetto di procedimenti penali, che, per il protrarsi delle relative inchieste, hanno comportato la sospensione dal servizio attivo degli stessi per anni; che nei loro confronti sono state applicate sospensioni di legge e/o facoltative e cautelari ai sensi dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; che in caso di sentenza assolutoria, benché al funzionario pubblico siano corrisposti tutti gli arretrati di stipendio, tale misura non costituisce, certo, un indennizzo adeguato per il danno subìto; considerato, infine, che il funzionario ha subìto un'ingiusta interruzione della sua carriera ed un'indebita lesione della sua onorabilità umana e professionale, sottoponiamo alla vostra considerazione prima, alla vostra approvazione quindi, la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al funzionario pubblico colpito da misure di custodia cautelare seguite da sospensioni ai sensi dell'articolo 91 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivamente assolto dei reati ascritti, è concessa la facoltà di richiedere il prolungamento della carriera, non tenendo conto dei limiti di età previsti dalla legislazione vigente, per un periodo pari a quello della durata della sospensione ingiustamente subita, e non oltre il settantaduesimo anno di età dell'avente diritto. L'interessato può optare per il recupero della stessa funzione svolta al momento dell'ingiusta sospensione, fino al collocamento a riposo.

ART. 2.

1. Il funzionario sottoposto a sospensione e successivamente prosciolto od assolto ha diritto alla ricostruzione della carriera, disponendo, se del caso, la sua promozione al grado superiore, con inserimento in posizione precedente a quella di suoi colleghi meno anziani nel grado, promossi in data successiva alla sospensione.

ART. 3.

1. Se il funzionario pubblico appartiene alla carriera diplomatica, all'interessato deve essere corrisposto un indennizzo commisurato all'entità dell'indennità di servizio della quale egli è stato privato a seguito delle misure giudiziarie assunte nei suoi confronti e delle successive eventuali sospensioni adottate dall'amministrazione di appartenenza nel rispetto del compimento del quadriennio dell'incarico, ove

sia intercorso proscioglimento o assoluzione. Inoltre al predetto funzionario, qualora al momento dell'interruzione della carriera mediante misura giudiziaria fosse in servizio all'estero o in Italia in posto di rilievo, l'amministrazione deve offrire un incarico di uguale o superiore grado, importanza o funzione, se i fatti penalmente addebitati risultano definiti da proscioglimento o assoluzione.

2. Per il funzionario pubblico appartenere a una carriera diversa da quella di cui al comma 1, per la quale esistono altri tipi di indennità di servizio fuori sede o accessoria, l'indennizzo deve essere commisurato all'ammontare di tali indennità e l'amministrazione di appartenenza deve altresì offrire un incarico di uguale o superiore grado, importanza e funzione ai sensi del citato comma 1.

ART. 4.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico dei bilanci delle singole amministrazioni alle quali il funzionario pubblico apparteneva al momento dei fatti per i quali ha subìto ingiusto pregiudizio.